



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Provincia di Forlì-Cesena

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 88 del 29.11.2004,
Modificato con deliberazione consiliare n.38 del 23.05.2007
Modificato con deliberazione consiliare n.94 del 23.12.2019

Art. 1

Modalità generale delle concessioni cimiteriali

Le concessioni di aree per inumazione, per costruzione di tombe di famiglia o per la collettività, di loculi cimiteriali e cellette ossario o cinerarie, sono previste solo a persone nate a San Mauro Pascoli o ivi residenti al momento della morte o che lo sono state in vita. Concessioni a favore di persone diverse da quelle suindicate potranno essere autorizzate dal Responsabile del Settore, sentito il Sindaco, solo nel caso il richiedente debba provvedere al seppellimento di defunti rientranti nella casistica di cui al comma precedente.

In presenza di particolari circostanze, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione di bandi per l'assegnazione di concessioni, la Giunta potrà prevedere criteri diversi da quelli di cui sopra.

La concessione di loculi, tombe di famiglia, cellette ossari o cinerarie e di aree cimiteriali per la costruzione di tombe di famiglia deve obbligatoriamente risultare da atto scritto.

L'ufficio comunale competente predispone e stipula il relativo contratto, applicando il corrispettivo determinato con atto della Giunta Comunale.

La concessione non può essere fatta a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro e speculazione.

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve corrispondere il canone di concessione.

Tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa potranno essere poste a carico del concessionario o dei suoi eredi che, allo scopo, dovranno sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere impartite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2 Concessione

loculi

Una quota di loculi non potrà essere assegnata in vita, ma dovrà essere tenuta a disposizione per essere assegnata in concessione in presenza del defunto da tumulare.

La Giunta potrà stabilire un numero massimo di loculi da concedere in vita ad ogni richiedente.

Criterio di priorità per la concessione dei loculi in vita, in presenza di più richieste contemporanee, è l'età del richiedente.

La finitura esterna dei loculi dovrà essere contenuta nello specchio d'apertura e non dovranno essere occupati gli spazi circostanti di separazione dei loculi. Ulteriori opportune specificazioni potranno essere indicate nell'atto di concessione.

La manutenzione ordinaria dei loculi è a carico del concessionario, quella straordinaria è a carico del Comune.

Art. 3

Concessione aree e sepolture di famiglia

Le concessioni di aree per la costruzione di sepolture di famiglia o per collettività e la concessione di sepoltura di famiglia o per collettività già realizzate può farsi in ogni tempo secondo le disponibilità e subordinatamente alle previsioni del piano cimiteriale a persone, enti e comunità; possono essere concesse anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto, se richiesto, la divisione dei posti-loculo.

La stessa persona non può essere concessionaria di più di un' area o sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa non sia prossima ad essere occupata completamente.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche di costruzione in rapporto all'area, all'opera, ai posti o può stabilirsi l'obbligo di realizzare la costruzione secondo progetti elaborati dall'Amministrazione.

I manufatti da costruirsi a carico dei privati sull'area concessa dovranno essere realizzati e la sepoltura dovrà essere sistemata definitivamente entro un anno dalla data di ottenimento del titolo abilitativo e solo subordinatamente alla sottoscrizione della convenzione che regola la concessione dell'area.

Sono a carico del concessionario e dei suoi eredi gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria e ordinaria delle tombe di famiglia da chiunque costruite, compresa la muratura di chiusura, da eseguirsi con mattoni pieni ad una testa e malta cementizia.

Interventi di modifica tipologica e/o di sopraelevazione delle tombe di famiglia sono consentiti solo se previsti nel piano particolareggiato del Cimitero o, in mancanza, previa elaborazione di progetti riguardanti porzioni significative di edificato, approvati dalla Giunta Comunale.

Art. 4

Durata delle concessioni

La concessione cimiteriale decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.

Le concessioni di loculi hanno durata non superiore a 99 anni.

Le concessioni di aree per la costruzione di tombe di famiglia o per collettività e di tombe di famiglia hanno durata non superiore a 99 anni.

Le concessioni di cellette ossari o cinerarie hanno una durata non superiore a 99 anni. La Giunta fissa la durata di tali concessioni nel rispetto dei suddetti limiti.

Di tutte le concessioni può essere richiesto il rinnovo alla loro scadenza da parte degli aventi diritto, previo pagamento di un canone di concessione fissato dalla Giunta. Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, e dello stato della sepoltura.

Le concessioni perpetue e di durata eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803 sono trasformate in novantanovenali, senza oneri se non quelli eventuali contrattuali e fiscali, in occasione della realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria dei loculi o delle sepolture, qualora i relativi oneri siano a carico del Comune o comunque riconducibili allo stesso. I novantanove anni decorrono dalla data di conclusione dei lavori stessi.

Alla scadenza del termine della concessione le sepolture torneranno nella piena esclusiva disponibilità del Comune, il quale provvederà, a **cura e spese del titolare della concessione scaduta**, alla estumulazione dei feretri ed alla inumazione, a norma di quanto previsto dal Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. n. 285/1990.

Art. 5 Aventi diritto

In mancanza di diversa volontà del concessionario espressa nell'atto di concessione, il diritto all'uso proveniente dalla concessione si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia secondo la discendenza "Jus Sanguinis" in linea retta del primo concessionario, salvo particolari limitazioni disposte dallo stesso concessionario.

A tali effetti si intendono facenti parte del gruppo familiare del titolare: il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti sempre in linea retta.

Il concessionario può stabilire nell'atto di concessione in uso, particolari ampliamenti o restrizioni di diritti alla sepoltura per chiunque.

Nessun atto potrà essere contrario alla volontà ufficialmente espressa dal concessionario in origine.

Previa domanda del concessionario o dei suoi discendenti in linea retta nel caso della sua scomparsa, può essere consentita la tumulazione in tomba di famiglia, a condizione che vi siano ancora loculi disponibili, di salme di determinate persone che risultino legate alla famiglia stessa da speciali vincoli di parentela o affinità o abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario.

Nella concessione a collettività il diritto di uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino a completamento della capienza del sepolcro.

Art. 6

Retrocessione di sepoltura

La retrocessione al Comune della sepoltura o dell'area, è consentita con il rimborso a favore del concessionario della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Nel caso in cui contestualmente alla retrocessione di sepoltura vi sia richiesta di nuove concessioni l'Amministrazione comunale determina la somma a conguaglio.

La sepoltura retrocessa dovrà essere libera da feretri ed, allo scopo, qualora non provveda chi ha l'interesse, il Comune passerà le ossa nell'ossario comune, trascorsi due mesi dalla data di approvazione della deliberazione che accetta la retrocessione.

Art. 7

Decadenza - estinzione della concessione

La concessione in uso può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine quando:

- a) non risulti realizzata la sepoltura nel termine stabilito dall'articolo 3;
- b) nel caso di accertata violazione del divieto di cessione del diritto d'uso previsto dall'art. 9 e delle condizioni ivi indicate;
- c) la sepoltura risulti in stato di completo abbandono per incuria o morte degli aventi diritto;
- d) la sepoltura risulti completamente vuota in seguito a traslazione delle salme e si verifichi una grave stato di necessità all'interno del cimitero.

La dichiarazione di decadenza dalla concessione esclude qualsivoglia rimborso anche del canone concessorio corrisposto.

La concessione in uso è soggetta ad estinzione per soppressione del cimitero fatto salvo quanto disposto dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

Tumulazione provvisoria

L'Amministrazione, in base alla disponibilità del cimitero, potrà consentire tumulazioni provvisorie, la durata massima delle quali sarà stabilita con apposita deliberazione.

Per tali eventuali tumulazioni dovrà essere corrisposto un deposito cauzionale pari al canone di concessione della sepoltura al momento della tumulazione. Il deposito sarà parzialmente rimborsato al momento della sistemazione definitiva, purchè avvenga entro il termine indicato al comma precedente.

Art. 9

Divieto di cessione dei diritti d'uso

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi motivo rientra nella piena disponibilità del Comune.

In casi del tutto eccezionali il Comune potrà autorizzare, con il consenso degli interessati e a titolo gratuito, tumulazioni provvisorie in loculi e sepolture concessi a privati di persone non rientranti nella previsione dell'art. 5.

Fuori di tale previsione la cessione a terzi del diritto d'uso comporterà la revoca della concessione.

Art.10

Concessioni pregresse

1. Per le concessioni in essere prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n.803, per le quali non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti tra quelli del Comune, nè può essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione la presunzione della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il riconoscimento della sussistenza di tale diritto da parte del Comune avviene, con deliberazione della Giunta Comunale, su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da idonea documentazione, tendente a dimostrare: il diritto ad essere ivi sepolti; l'uso continuativo della sepoltura da parte della famiglia del richiedente: è ammessa la prova testimoniale.
3. Ove i fatti risultino comprovati, a seguito di istruttoria da parte del Servizio Segreteria – Patrimonio, con apposita deliberazione della Giunta Comunale si provvederà al formale riconoscimento del diritto di cui sopra. Il conseguente atto di concessione sarà soggetto a registrazione: tutte le spese saranno a carico del concessionario.
4. L'atto di cui al comma precedente dovrà contenere l'individuazione del/dei concessionari, le clausole e le condizioni della concessione e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.